

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 962

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCADUTRI, MATARRELLI, STUMPO

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a esponenti del partito fascista o delle Forze armate durante il regime fascista ovvero a condannati per delitti di mafia o terrorismo

Presentata il 16 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Troppe volte la memoria di questo Paese è stata oggetto di tentativi di revisionismo, di equiparazione dei carnefici alle vittime, di sottovalutazione delle efferatezze compiute da uomini e donne che, rappresentando lo Stato, si sono macchiati di crimini abnormi.

Tali tentativi, spesso, sono stati portati avanti anche attraverso l'intitolazione di strade, monumenti e lapidi a noti criminali. È noto a tutti, ad esempio, quanto accaduto di recente ad Affile, piccolo comune della provincia di Roma, dove il sindaco ha dedicato a Rodolfo Graziani, reo di massacri ed esecuzioni di massa in Libia ed Etiopia, condannato per i suoi crimini a 19 anni di carcere, addirittura un mausoleo.

Ma sono innumerevoli i casi in Italia in cui le perverse passioni di taluni amministratori locali per taluni criminali mac-

chiano in modo indelebile la toponomastica.

Questo progetto di legge si propone di modificare gli articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, che disciplina la toponomastica stradale e i monumenti a personaggi contemporanei.

In particolare, si stabilisce che nessuna strada, monumento, lapide o altro ricordo permanente posto in un luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a esponenti del disciolto partito fascista o ad appartenenti alle Forze armate durante la dittatura fascista, nonché a chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per atti di terrorismo o per associazione mafiosa.

Si tratta, in sostanza, di limitare la discrezionalità degli amministratori locali, vietando la dedica di monumenti, strade e lapidi a criminali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a esponenti del disciolto partito fascista o ad appartenenti alle Forze armate durante la dittatura fascista. Lo stesso divieto riguarda l'intitolazione a persone che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 241, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289, 289-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale ».

2. All'articolo 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nessun monumento, lapide o ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico a esponenti del disciolto partito fascista o ad appartenenti alle Forze armate durante la dittatura fascista. Lo stesso divieto riguarda l'intitolazione a persone che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 241, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289, 289-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale ».

